

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.**

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima, soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.*

**ANNOTAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA DEL 1.04.2014, N. 7528**

**di Rosangela SANTOSUOSSO**

La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui la produzione del decreto ingiuntivo notificato, nell'ambito del giudizio di opposizione, non è condizione di improcedibilità bensì di ammissibilità, quale mezzo necessario ai fini della verifica circa la tempestività dell'opposizione medesima. Ciò solo nel caso in cui la prova della tempestività non sia rilevabile dai documenti prodotti da controparte o comunque acquisiti al processo. Principio che, come vedremo, trova largo consenso nei salotti giurisprudenziali e al quale si uniforma la Suprema Corte con la pronuncia che andremo ad analizzare nel dettaglio.

La ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.320,345 e 620 c.p.c., ha impugnato la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui il Giudice, essendo stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile per omessa produzione della copia notificata del decreto opposto, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di tale copia, benché non ricorresse l'ipotesi prevista dall'art.645 c.p.c., e decidendo il merito dell'opposizione solo sulla base di tale documento.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo censurato infondato, sottolineando come la stessa Corte avesse già avuto modo di affermare il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diretto a mantenere o modificare il provvedimento monitorio, non divenuto ancora irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, in quanto, non trattandosi di un mezzo di impugnazione, non si può applicare la disciplina propria di tali mezzi; di conseguenza, la mancanza rileva quale condizione di ammissibilità, trattandosi dello strumento utile ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima, soltanto se la prova di tale tempestività non possa essere desunta dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti nel processo. Pertanto, secondo il giudicante, tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato

interno, è da ritenersi possibile anche nel giudizio di appello. Un indirizzo condiviso e in linea con l'ormai consolidato orientamento della stessa Corte secondo cui, a norma dell'art.345 c.p.c., nel testo antecedente alle recenti modifiche di cui alla L. n. 134 del 2012, l'ammissione in appello dei mezzi di prova indispensabili, ossia in grado di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, tale da provocare un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, è da ritenersi consentita proprio perché in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo fondamentale e decisivo all'accertamento della verità materiale, restando di contro salva, in tutti i restanti casi, l'ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado (cfr. Sez. Un. n.8203/05). A fronte di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto infondato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Con questa sentenza, la Corte di cassazione torna ad occuparsi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare delle conseguenze connesse al mancato deposito della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto in occasione del giudizio di opposizione. Nel nostro ordinamento, non esiste alcuna norma specifica che imponga all'opponente di depositare tale documento ma si tratta comunque di un onere necessario, desumibile dalle norme giuridiche. Un fenomeno che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, dà vita ad un'ipotesi di inammissibilità dell'opposizione.

Da tempo, la giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup> ha evidenziato come la mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione debba essere disciplinata dalle norme che regolano il procedimento monitorio e non da quelle che regolano le impugnazioni, che prevedono l'onere di produrre copia del

---

<sup>1</sup> Estratto Giustizia Civile –Anno LI Fasc. 5-2001 "La mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo determina l'inammissibilità dell'opposizione" – S.Minetola – R.Murra

provvedimento impugnato, a pena di improcedibilità. Disciplina che non si può applicare al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che, pur avendo ad oggetto il completo riesame del provvedimento monitorio e lo scopo di dare inizio a quel procedimento ordinario di cognizione, privo di contraddittorio nella prima fase, non ne costituisce un'impugnazione.

Orientamento maggioritario della giurisprudenza è quello di ritenere la mancata produzione del documento *de quo* rilevante sotto il profilo dell'ammissibilità della stessa opposizione, in quanto tale mezzo di gravame, essendo inteso a confermare o modificare il provvedimento monitorio, ha quale necessario presupposto d'esperibilità che quest'ultimo nel frattempo non sia divenuto irrevocabile. Di conseguenza, la produzione della sua copia recante la relata di notifica rappresenta lo strumento ordinario che consente al giudice adito di controllarne la tempestività, salva, comunque, la possibilità di desumere, mediante l'esame degli altri documenti in atti, la prova necessaria al riguardo. Potere, questo, spettante al giudicante e sottratto alla disponibilità delle parti. Si tratta di una necessità fondamentale che permette al giudice di verificare i presupposti di esperibilità del giudizio di opposizione stesso e di definire in modo equo e giusto la causa.

In realtà, non è soltanto necessario verificare la tempestività del rimedio, ma è necessario che il giudice conosca anche il contenuto del provvedimento emesso *inaudita altera parte* in base a cognizione sommaria ed anticipata, ed ancora la stessa pretesa formulata nel ricorso originario, costituente la domanda di colui che, nel processo di opposizione, è l'effettivo attore. Senza la lettura del ricorso originario cui è allegato il decreto ingiuntivo emesso ed opposto, è precluso al giudice l'esercizio del diritto-dovere di avere cognizione della pretesa che ha scaturito il procedimento monitorio. Pertanto, è ben evidente la necessità che nel giudizio di opposizione venga acquisito il decreto ingiuntivo e la prova della sua avvenuta notifica per delimitare la materia del

contendere, nel senso di consentire all'opposto di dimostrare che l'eventuale rigetto dell'opposizione sia stata pronunciata a seguito di un decreto ingiuntivo emesso ed esistente e non in base ad una non documentata affermazioni delle parti.

Ancora, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere considerata come una vera e propria impugnazione, il cui carattere comune è soltanto quello di portare innanzi al giudice un provvedimento giurisdizionale per il riesame e, dunque, non sarebbero ad esso applicabili le norme del codice di rito relative alle impugnazioni circa l'onere di produrre, a pena di improcedibilità, copia del provvedimento impugnato. In linea di massima, e come affermato più volte dalla Suprema Corte, si può sempre attingere, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, alle norme sulle impugnazioni in generale, ma solo in quanto applicabili. Infatti, sempre a dire della Corte, il giudizio di opposizione non ha carattere impugnatorio in senso stretto, ma costituisce una successiva fase di verifica e di accertamento in un procedimento avviato *inaudita altera parte*, in base ad una cognizione sommaria ad anticipata (Cass.1052/1995). Una questione, quindi, che attiene alla natura giuridica del processo di opposizione ed alla sua eventuale assimilabilità, quanto ai presupposti e ai principi generali, alle impugnazioni.

Nel principio affermato dalla Corte, vengono utilizzati i termini di improcedibilità ed inammissibilità. Due figure ignote al giudizio di primo grado e la cui disciplina si rinviene nelle norme che regolano le impugnazioni. La dottrina, quasi unanimemente, sostiene che nella nozione di ammissibilità sono da comprendere tutte le condizioni di proposizione della domanda la cui osservanza è richiesta dalla legge, mentre la procedibilità deve essere intesa come la sussistenza di condizioni processuali indispensabili per il corretto avvio al procedimento e regolare corso dello stesso. Pertanto, l'inammissibilità è la conseguenza dell'assenza in concreto dell'effettivo potere di esercitare l'azione e

l'improcedibilità la sanzione per chi non esercita correttamente tale potere.

Dello stesso orientamento è la pronuncia in commento: la mancata produzione del decreto ingiuntivo opposto è da considerarsi quale condizione di inammissibilità e non di improcedibilità, anche se nel caso in questione il documento *de qua* è stata prodotta nel giudizio in appello, in quanto trattasi di una prova fondamentale per arrivare alla verità del giudizio.

La Nuova Procedura Civile